



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI E REGIONALI/TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

Il Consiglio Nazionale

VISTO l'art. 8 dello Statuto Nazionale e l'art. 6 del Regolamento di attuazione dello Statuto;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del 22 aprile 2022 con la quale è stato formulato il regolamento elettorale

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del 26 marzo 2025 con la quale sono state approvate le modifiche al suddetto regolamento

Approva il seguente regolamento elettorale.

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Nazionale e dell'art. 6 del Regolamento di attuazione dello Statuto, le modalità di espressione del voto e di svolgimento dell'Assemblea elettorale per le Elezioni degli Organi sociali dell'Associazione nazionale e delle Associazioni regionali/territoriali.

2. Le elezioni sono indette dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier con apposita delibera che stabilisce la data e le modalità di svolgimento.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono alternativamente tramite:

a) l'espressione del voto in presenza presso i seggi elettorali e nelle giornate indicati dal Consiglio Nazionale.

b) l'espressione del voto da remoto con sistema elettronico nelle giornate indicate dal Consiglio Nazionale.

2. La scelta della modalità di voto spetta al Consiglio Nazionale; è unica per tutto il territorio nazionale e deve essere adottata con la stessa delibera con la quale vengono indette le elezioni e comunicata unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettorale sul sito internet ufficiale dell'Associazione. La scelta vale anche per eventuali elezioni suppletive.

3. Spetta al Consiglio Nazionale l'indicazione della piattaforma informatica da utilizzare per lo svolgimento delle elezioni da remoto

4. La scelta della piattaforma informatica deve essere effettuata avendo cura che la piattaforma prescelta offra idonee garanzie in termini di standard di qualità, sicurezza e protezione dei dati tali da assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, il rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili al procedimento elettorale.



Articolo 3 - Il voto: principi generali

1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
2. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica. La violazione di tale disposizione comporta illecito disciplinare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.
3. Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

Articolo 4 – Registro degli aventi diritto al voto.

- 1.-La Segreteria della sede nazionale forma le liste dei votanti nel rispetto delle disposizioni statutarie e predispone il registro degli aventi diritto al voto per ciascuna Associazione regionale/territoriale, elencando gli aventi diritto al voto in ordine alfabetico e prevedendo a fianco di ciascun nominativo uno spazio per la trascrizione degli estremi di un documento di identità o la dichiarazione di conoscenza da parte di un componente la Commissione elettorale e un altro spazio per la firma del votante.
2. In caso di voto elettronico da remoto, l'elenco degli aventi diritto, distinto per associazione regionale/territoriale, è predisposto in modalità informatica e trasmesso con la medesima modalità al gestore della piattaforma informatica e a ciascuna associazione regionale/territoriale.

CAPO II – Della convocazione dell'Assemblea elettorale e delle candidature

Articolo 5 - Convocazione dell'Assemblea elettorale

1. La convocazione dell'Assemblea Elettorale deve avvenire mediante avviso da pubblicarsi **almeno 60 (sessanta) giorni prima** della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni sul sito internet ufficiale dell'Associazione nazionale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare le candidature con le modalità previste dal presente regolamento, **almeno 30 (trenta) giorni prima** della data fissata per l'Assemblea elettorale.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) la modalità con la quale si esprime il voto secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento;
 - b) il giorno e l'ora di apertura dell'Assemblea e il contestuale inizio delle operazioni di voto da remoto o in presenza;
 - c) i giorni e gli orari di svolgimento dell'Assemblea e delle contestuali operazioni di voto da remoto o in presenza;

Articolo 6 – Presentazione delle candidature

1. Possono candidarsi i Soci che abbiano pagato la quota associativa entro il **28 febbraio** dell'anno di svolgimento delle votazioni.



2. Non possono candidarsi i Soci che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 31 dello Statuto e coloro che, alla data della scadenza stabilita per la presentazione delle candidature, stanno scontando la sanzione disciplinare della sospensione prevista all'Art. 29 dello Statuto.
3. Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti la medesima carica quando per questa lo Statuto prevede il limite di due mandati consecutivi.
4. Ogni associato può candidarsi per un solo organo sociale della medesima Associazione (nazionale o regionale). È incompatibile la candidatura a Consigliere eletto su base nazionale e Presidente regionale/territoriale.
5. Ogni candidato deve far pervenire la propria candidatura alla Segreteria della sede nazionale all'indirizzo ***ais@pec.aisitalia.it*** a mezzo posta elettronica certificata personale o messa a disposizione dalla Segreteria regionale/territoriale di appartenenza, compilando il modulo all'uopo predisposto dalla Segreteria nazionale e allegato al presente regolamento. I candidati devono compilare integralmente, pena l'esclusione, il modello di presentazione della candidatura.
6. Nel caso di voto elettronico le candidature dovranno pervenire mediante accesso alla apposita piattaforma di raccolta delle candidature. Le credenziali di accesso a detta piattaforma saranno inviate soltanto a coloro che entro il termine di **40 (quaranta) giorni** prima delle elezioni avranno fatto pervenire alla Segreteria nazionale manifestazione di interesse alla candidatura con le medesime modalità di cui al punto 5.
7. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione da parte del candidato, che deve autocertificare il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e la mancanza di motivazioni ostative alla propria candidatura.
8. I candidati alla carica di Presidente regionale/territoriale devono presentare la propria candidatura depositando contestualmente la lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di consigliere regionale nel numero previsto nello Statuto di ogni singola Associazione regionale.
9. Possono essere eletti solo i candidati inseriti nelle liste elettorali.
10. La candidatura deve pervenire almeno **30 (trenta) giorni prima** della data fissata per le elezioni.

Articolo 7 – Accettazione delle candidature

1. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale la verifica delle candidature.
2. La Commissione Elettorale Centrale, **almeno 20 (venti) giorni** prima del giorno stabilito per le elezioni, comunica ai candidati l'eventuale rifiuto delle candidature e la motivazione, inviando relativa comunicazione dalla pec della Segreteria della sede nazionale all'indirizzo di posta elettronica da ciascuno indicato. Contro il provvedimento di esclusione il candidato può proporre reclamo scritto e motivato al Collegio dei Probiviri a mezzo e-mail trasmesso alla Segreteria della sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier **entro 5 (cinque) giorni** dalla data di ricezione della decisione negativa. Il Collegio dei Probiviri si esprimerà **entro i 5 (cinque) giorni successivi**, sentendo il/i ricorrente/i per via telematica, ove non sia possibile l'audizione diretta.



3. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e sarà comunicata tramite e-mail all'interessato e alla Segreteria della sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier per la formazione delle liste elettorali.

4. In caso di esclusione di un componente della lista del Presidente questi dovrà indicare un sostituto nel termine di **2 (due) giorni** dal provvedimento di esclusione, salvo ricorso. Il nominativo del candidato in sostituzione dovrà essere comunicato alla Segreteria nazionale con le modalità previste dall'art. 6 comma 5 del presente regolamento.

Articolo 8 - Formazione delle liste

1. La Segreteria della sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier predispone, per ogni organo elettivo, le liste elettorali, inserendovi i nomi di tutti i candidati ammessi, elencandoli in ordine alfabetico con cognome, nome, luogo e data di nascita, categoria associativa di appartenenza.

2. Le liste sono pubblicate sul sito internet dell'Associazione nazionale e trasmesse ai Presidenti delle Associazioni regionali, unitamente al materiale di cui al successivo Art. 10, che ne cureranno l'esposizione nei locali della sede regionale/territoriale e presso i seggi elettorali.

4. Nel caso di votazione con modalità elettronica la formazione delle liste elettorali è effettuata a cura della Segreteria nazionale in accordo con la società di gestione della piattaforma elettronica. Segue il visto finale da parte della Commissione Elettorale Centrale che ne autorizzerà l'inserimento nel programma informatico. Successivamente a tale visto la piattaforma delle candidature deve essere sigillata e non devono essere consentiti ulteriori interventi.

Articolo 9 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 6 comma 10, con modalità consone al decoro ed al reciproco rispetto tra i candidati; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista o del singolo candidato e non deve mai ledere il prestigio delle eventuali liste o candidati concorrenti.

3. Presso il sito internet dell'Associazione nazionale e delle Associazioni regionali/territoriali è istituita una apposita bacheca elettorale telematica gestita rispettivamente dalla Segreteria nazionale e da quelle regionali/territoriali con modalità tali da consentire l'accesso a tutti i candidati con spazi uguali per tutti. La bacheca nazionale sarà riservata unicamente alle cariche elettive su base nazionale.

4. E' consentito ai candidati l'utilizzo esclusivamente per finalità elettorali del logo associativo nel rispetto delle indicazioni fornite dal titolare del logotipo AIS.

5. Sulle bacheche elettorali e in genere sui mezzi di comunicazione (sito internet e pagine social) dell'Associazione nazionale e di quelle regionali/territoriali, laddove richiesto, deve essere consentito uno spazio ai candidati con modalità uguali per tutti, definite dalla rispettiva Segreteria nazionale e/o regionale/territoriale.

6. In nessun caso è consentito utilizzare o cedere i contatti postali, telefonici e mail degli associati per propaganda elettorale e invio di comunicazioni elettorali. Queste ultime dovranno perciò essere veicolate attraverso le segreterie nazionale e regionale/territoriale di competenza che dispongono



dell'autorizzazione in tal senso. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.

CAPO III – Delle operazioni di voto

Articolo 10 - Schede elettorali

1. Le schede elettorali differenziate per gli organi elettivi nazionali e regionali/territoriali devono riportare l'intestazione dell'Associazione Italiana Sommelier e l'elenco degli organi da eleggere. Sulle schede saranno riportati i nominativi dei candidati e l'elettore esprimerà la preferenza apponendo il segno di spunta previsto dal programma a lato del candidato prescelto.
2. Fatto salvo quanto si dirà più avanti, ogni elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i componenti dell'Organo da eleggere.
3. Per la votazione del Presidente regionale, la preferenza espressa per il candidato Presidente varrà anche come preferenza per tutti i componenti indicati nella lista dallo stesso presentata.
4. Per quanto riguarda i Consiglieri regionali da eleggere su base di delegazione, ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza tra i candidati appartenenti alla propria delegazione.
5. Nel caso in cui l'Organo di controllo dell'Associazione regionale/territoriale preveda l'elezione di uno o più membri supplenti, risulteranno eletti come membri effettivi i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; risulteranno eletti come membri supplenti i candidati successivi per ordine di voti.
6. Le schede cartacee da utilizzarsi per il voto in presenza sono contraddistinte preventivamente a cura della Commissione elettorale regionale/territoriale da una sigla o da un segno non riproducibile, ad esempio timbro a secco o perforazione.
7. La Segreteria della sede nazionale cura la realizzazione delle schede elettorali e ne invia, in plico sigillato, a ogni Presidente di Associazione regionale/territoriale un numero non inferiore agli aventi diritto al voto. Il plico sarà aperto dal Presidente della Commissione elettorale all'inizio delle operazioni elettorali e ciascuna scheda deve essere vidimata dal Presidente e da almeno uno scrutatore. In mancanza delle firme congiunte, la scheda è ritenuta nulla.

Articolo 11 - Determinazione dei seggi per elezioni svolte con modalità di voto in presenza.

1. I seggi elettorali sono insediati presso ogni Associazione regionale/territoriale italiana, ove possono votare i soli aventi diritto al voto iscritti a quella medesima Associazione regionale/territoriale. È in facoltà del Consiglio Direttivo regionale istituire sino a tre seggi dislocati in diverse località della regione facilmente accessibili dai soci. In tal caso il Presidente regionale/territoriale dovrà indicare le località di riferimento per ogni Delegazione e il seggio ove avrà sede la Commissione Elettorale Regionale, presso il quale dovranno confluire tutti i risultati elettorali della regione. Per velocizzare le attività di voto, in ciascuna località potranno essere istituiti seggi aggiuntivi, con le stesse modalità di cui all'art. 12, purché collocati nello stesso edificio.
2. Gli iscritti residenti all'estero potranno votare nel seggio istituito presso la Sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.



3. Almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni, i Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali devono comunicare per iscritto le sedi dei seggi alla Segreteria della sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.

4. L'elenco dei seggi elettorali, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione Italiana Sommelier almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni.

Articolo 12 – Commissioni elettorali regionali/territoriali per il voto

1. I Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali comunicano, almeno 10 (dieci) giorni prima della data delle elezioni, alla Segreteria della sede nazionale i nominativi dei due componenti e del Presidente della Commissione Elettorale Regionale delle rispettive Associazioni regionali/territoriali, scelti tra gli aventi diritto al voto, che si siano resi disponibili, possibilmente con esperienza di operazioni elettorali. Dalla composizione delle Commissioni elettorali sono esclusi i candidati.

2. Qualora ai sensi dell'art.11 il Consiglio abbia deciso l'istituzione di più di un seggio, per ognuno di questi dovranno essere indicati i nominativi dei due componenti e del Presidente della Commissione.

3. Ciascuna Commissione elettorale deve:

- riunirsi per organizzare le operazioni di voto;
- verificare che siano state predisposte le cabine elettorali o gli appositi spazi, in modo da garantire la segretezza del voto;
- aprire i plichi giunti dalla Segreteria della sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier;
- controfirmare le schede per la votazione (Art. 10);
- predisporre le urne elettorali;
- affiggere nel seggio elettorale le liste dei candidati nazionali e regionali, in più esemplari, uno dei quali deve necessariamente essere in ogni cabina o sito elettorale;
- tenere a disposizione degli elettori una copia del presente regolamento elettorale, per eventuale consultazione;
- redigere un verbale analitico di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni. Al termine delle operazioni, il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.

Articolo 13 - Seggio Telematico

1. Ai fini dello svolgimento del voto elettronico è istituito un seggio telematico, accessibile da remoto mediante le credenziali assegnate a ciascun avente diritto, con modalità informatiche che garantiscano i principi di segretezza e libertà di partecipazione al voto.

2. Presso la sede nazionale della Associazione, per tutta la durata delle elezioni e negli orari di normale apertura della sede saranno presenti due dipendenti amministrativi della Associazione e un tecnico informatico, anche in collegamento da remoto, con funzioni di assistenza per la risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica.



3. Presso ogni Associazione regionale/territoriale deve essere inoltre designato un referente della Segreteria regionale/territoriale con il compito di fornire assistenza da remoto ai soci che la richiedessero.

4. La piattaforma informatica deve essere raggiungibile con qualunque dispositivo digitale connesso alla rete internet e dotato di uno dei browser più diffusi. Le Associazioni regionali/territoriali devono istituire una postazione, disponibile dalle 10 alle 18 del primo giorno e dalle 10 alle 14 del secondo giorno, dalla quale i soci potranno accedere alla piattaforma informatica ricevendo l'assistenza necessaria per l'esercizio del voto nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. Delle modalità di accesso e di esercizio di voto deve essere data chiara informazione a tutti gli elettori mediante apposite linee guida o tutorial predisposte dalla società incaricata di gestire la piattaforma e rese disponibili attraverso il sito internet dell'Associazione.

Articolo 14 - Commissione elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale prevista dall'art. 21 del Regolamento di attuazione dello Statuto è insediata **a partire da 60 (sessanta) giorni prima** delle elezioni ed opererà sino a quando verranno deliberate nuove elezioni generali.

Articolo 15 – Il Garante

1. Presso la sede nazionale e ogni sede regionale/territoriale **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di inizio delle elezioni deve essere individuato un garante, scelto rispettivamente dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Direttivo regionale/territoriale fra gli elettori che a nessun titolo sono impegnati nel procedimento elettorale, al quale sarà consentito l'accesso al pannello di controllo della piattaforma elettorale ed alle informazioni ivi rese disponibili.

Articolo 16 - Espressione del voto da remoto: principi generali.

1. La piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale per l'espressione di voto da remoto garantisce:

a) la personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto;

b) che, a ogni livello di competenza e operatività informatica, non sia possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso;

c) la certezza dell'identità dei partecipanti, accertata tramite le credenziali previamente inviate e autenticazione a due fattori o altro sistema equipollente;

d) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;

e) la possibilità di non esprimere alcuna preferenza (scheda bianca) e la possibilità di esprimere solo un voto valido;

f) la possibilità per l'elettore di verificare che il voto espresso sia quello corrispondente alla sua volontà;



- g) la conferma all'elettore che il voto è stato registrato e che la procedura è giunta a compimento.
- h) l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco di chi ha già esercitato il diritto di voto onde evitare duplicazioni del voto;
- i) che il materiale informatico relativo al progetto elettorale sia conservato in apposito supporto per almeno un anno dalla conclusione delle votazioni a cura della società stessa.
- l) che la piattaforma informatica effettui lo scrutinio dei voti in modo anonimo e accerti e fornisca nel minor tempo possibile il risultato provvisorio delle elezioni da remoto;
- m) la funzionalità ininterrotta del sistema per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio e alle operazioni connesse. Interruzioni accidentali, parziali o temporanee, non invalideranno le operazioni di voto.
- n) che non sia più consentito votare dal momento in cui è scaduto il termine fissato dal Consiglio Nazionale per la chiusura delle operazioni di voto;
- o) la massima semplicità di utilizzo della procedura da parte degli elettori e dei componenti del seggio.

Articolo 17 - Invio delle credenziali

1. Tutti i titolari dell'elettorato attivo ricevono all'indirizzo di posta elettronica indicato nel gestionale AIS le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di esercitare il diritto di voto. Tutti i titolari dell'elettorato attivo hanno l'onere di verificare **entro 30 (trenta) giorni prima** delle elezioni che il gestionale riporti correttamente il proprio indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale e il proprio numero di telefono mobile. Tali dati verranno comunicati dalla Segreteria nazionale AIS alla società che ha fornito l'uso della piattaforma informatica ai fini dell'invio delle credenziali di accesso alla piattaforma e della password temporanea (OTP) necessari per accedere al voto elettronico. Tale dato è trattato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di riservatezza dei dati personali ed è utilizzato dalla società che fornisce l'uso della piattaforma informatica esclusivamente per l'accesso alle operazioni di voto elettronico.

2. Le credenziali sono inviate **almeno 5 (cinque) giorni prima** delle elezioni da remoto.

3. Alla scadenza del termine indicato al comma precedente l'iscritto avente diritto al voto verifica di aver ricevuto correttamente le credenziali. Nel caso di mancata ricezione il socio ne deve dare immediata comunicazione a mezzo mail alla Segreteria regionale/territoriale che si attiverà per una verifica e il rinvio eventuale delle credenziali.

Articolo 18 - Modalità di voto da remoto

1. Al giorno e all'ora convenuti per l'apertura dell'Assemblea e il contestuale inizio delle operazioni di voto da remoto è consentito l'accesso alla piattaforma agli aventi diritto per l'espressione del voto.

2. L'elettore accede alla piattaforma informatica indicata nell'avviso di convocazione con le credenziali previamente ricevute a mezzo posta elettronica tramite qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet (personal computer, tablet, smartphone o strumenti simili) e successivo invio del codice OTP da inserirsi nel sistema entro il termine **massimo di 15 minuti**.



3. Dopo essere stato identificato, l'elettore è autorizzato a votare. La sessione di voto non prevede limiti di tempo ma in caso di inattività protratta per oltre 10 minuti, il sistema espelle automaticamente il votante il quale dovrà effettuare una nuova procedura di accesso secondo le modalità indicate ai precedenti commi del presente articolo.

4. Dopo che l'elettore ha espresso il proprio voto il sistema gli richiede di confermare la conclusione dell'operazione o di annullarla. In questo secondo caso il sistema consente all'elettore di esprimere nuovamente il suo voto o di chiudere definitivamente l'operazione. A seguito del completamento dell'operazione di voto l'elettore riceve una notifica di conferma che il voto è stato registrato e che è stato inserito nell'urna elettorale. Copia di detta notifica è resa disponibile all'elettore per la stampa o la conservazione digitale.

Capo IV - Operazioni di scrutinio e promulgazione dei risultati

Articolo 19 - Scrutinio delle schede delle votazioni in presenza e trasmissione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale provvede alla verifica e allo spoglio dei voti, aprendo il seggio elettorale al pubblico, che ha la facoltà di assistere senza interferire con le operazioni di spoglio. Gli unici autorizzati a intervenire e a fare verbalizzare eventuali contestazioni sono i componenti della Commissione elettorale e i candidati. Eventuali schede contestate dovranno essere allegate al verbale.

2. Il Presidente della Commissione elettorale regionale/territoriale, acquisiti i risultati dalle altre Commissioni dei seggi regionali eventualmente istituiti, trasmette immediatamente, al termine delle operazioni di scrutinio, via fax e/o e-mail alla Segreteria della sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier la copia del verbale contenente i risultati dello spoglio. Entro i successivi 3 (tre) giorni deve restituire alla Segreteria della sede nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier tutto il materiale ricevuto con particolare cura per le schede votate, le schede non votate, il registro dei votanti, il verbale originale delle operazioni di voto ed eventuali allegati.

Articolo 20 - Scrutinio delle schede delle votazioni con voto elettronico

1. Allo scadere del termine previsto per la conclusione delle operazioni di voto da remoto, il gestore della piattaforma provvede a sigillare l'urna telematica impedendo ogni ulteriore accesso per operazioni di voto. Nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento, si procede immediatamente allo scrutinio dei voti espressi il cui risultato viene senza ritardo messo a disposizione del Presidente della Commissione Elettorale Centrale e dei Garanti.

2. Di tutte le operazioni del seggio elettorale si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 21 - Promulgazione dei risultati

La Commissione Elettorale Centrale, **entro le 24 (ventiquattro) ore** successive alla chiusura dei seggi elettorali, effettuate le necessarie verifiche del materiale elettorale, promulga i risultati definitivi, inviandone comunicazione a tutti i Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali. In caso di ricorsi pendenti, i risultati saranno promulgati in via provvisoria, limitatamente al caso specifico oggetto del ricorso.



Articolo 22 - Ricorsi

1. I candidati hanno facoltà di presentare ricorso motivato entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla promulgazione dei risultati alla Commissione Elettorale Centrale a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata ***ais@pec.aisitalia.it***. La Commissione Elettorale Centrale deciderà sul ricorso entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. Eventuali schede contestate dovranno essere allegate al verbale.
2. Nei confronti della Commissione Elettorale Centrale può essere proposto ricorso unicamente dinanzi al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere inviati a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ***ais@pec.aisitalia.it*** entro 10 (dieci) giorni dalla decisione della Commissione Elettorale Centrale di cui al comma precedente. Trascorso tale termine i risultati saranno considerati definitivi.
3. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a decidere sui ricorsi presentati entro 20 (venti) giorni dalla presentazione del ricorso. Il giudizio è inappellabile.